

Publicato il 10/03/2025

N. 05037/2025 REG.PROV.COLL.  
N. 11899/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11899 del 2023, proposto da Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Isabella Perego, Gian Michele Roberti, Marco Serpone, Alice Rebecca Rivolta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gian Michele Roberti in Roma, Foro Traiano 1/A;

*contro*

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Cadeddu, Arturo Leone, Federico Marini Balestra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

Fibercop Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanzi, Livia Marafioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- in parte qua della Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 132/23/CONS, recante “Condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023 dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa offerti da TIM ai sensi delle delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS” (e relativi allegati), del 31 maggio 2023, pubblicata sul sito dell'Autorità il successivo 9 giugno 2023.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Telecom Italia S.p.A. il 7/11/2023:

- della Delibera AgCom n. 132/23/CONS, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità intimata e di Telecom Italia Spa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la controversia in esame riguarda la legittimità della delibera, come in epigrafe specificata, con cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito AGCOM) ha determinato le condizioni economiche per la fornitura, da parte di Telecom Italia s.p.a., quale operatore dotato di significativo potere di mercato (di seguito operatore SMP), dei servizi di accesso alla propria infrastruttura di rete fissa agli altri operatori del mercato, per gli anni 2022 – 2023;

Precisato che l'AGCOM, nell'esercizio di siffatto potere, deve assicurare che le predette condizioni economiche siano stabilite in modo tale da:

- 1) assicurare che l'operatore SMP, nella erogazione dei servizi intermedi, applichi agli operatori alternativi (other licensed operator, di seguito anche solo OAO) condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie (art. 80-85, d.lgs. n. 259/2003, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, di seguito anche CCE);
- 2) garantire che l'operatore SMP recuperi i costi sostenuti per la fornitura dei servizi intermedi agli OAO;
- 3) incentivare questi ultimi ad investire in infrastrutture proprie con soluzioni tecnologiche avanzate (art. 4 CCE);

Rilevato che, ai fini di cui sopra, l'AGCOM utilizza il modello bottom up – long run incremental cost (di seguito modello BU-LRIC), in linea con quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione del 11 settembre 2013 (2013/466) e con la Raccomandazione della Commissione del 6 febbraio 2024 (2024/539);

Precisato che tale modello si pone l'obiettivo di rappresentare i costi che un ipotetico operatore di rete efficiente dovrebbe sostenere “ora per ora” per la realizzazione di una infrastruttura di rete moderna, allo scopo di conseguire gli obiettivi sub 1) 2) e 3);

Rilevato che con il gravame introduttivo e con il ricorso incidentale Wind e Telecom pongono in discussione la corretta applicazione del predetto modello economico;

Ritenuto che, al fine di assicurare un sindacato pieno ed intrinseco sui motivi di ricorso, sia necessario ricorrere al sapere tecnico del quale si è avvalsa l'Amministrazione per scrutinare approfonditamente i profili delle censure che presuppongono competenze economico-ingegneristiche;

Ritenuto che la natura delle questioni da esaminare renda opportuno affidare l'incarico ad un organismo di verifica composto da tre docenti (uno di ingegneria delle comunicazioni, uno di ingegneria informatica e uno di

economia delle comunicazioni o di materie affini a quelle indicate, comunque muniti delle competenze e della professionalità necessarie al fine di espletare il presente incarico peritale), individuati dal Rettore dell'Università "Tor Vergata" di Roma;

Rilevato che, all'udienza pubblica in cui è passata in decisione la presente causa, erano iscritte al ruolo tre ulteriori impugnative avverso la presente delibera e ritenuto opportuno che il Rettore dell'Università "Tor Vergata" di Roma nomini un unico organismo di verifica per la disamina di tutti i quesiti di tipo tecnico disposti da questa Sezione riguardanti la delibera impugnata;

Precisato che l'organismo di verifica dovrà rispondere ai seguenti quesiti:

*1) in relazione alla contestazione di cui ai punti 55-63 del ricorso introduttivo, se l'incremento del costo dei cavi rame per l'anno 2023 risulti coerente con l'applicazione del modello economico BU-LRIC come definita ai paragrafi nn. 31 e 37 della Raccomandazione della Commissione del 11 settembre 2013 (2013/466) e con l'indicazione contenuta nel considerando n. 45 della Raccomandazione della Commissione del 6 febbraio 2024 (2024/539), tenuto conto che:*

*- la rete in rame risulta realizzata e ammortizzata da tempo, né sono previsti interventi di sostituzione, sicché le nuove realizzazioni in rame sono limitate ai soli casi di manutenzione;*

*- ad oggi, nessun operatore efficiente realizzerebbe una nuova rete in rame.*

*2) se i costi della rete in rame siano stati correttamente quantificati da AGCOM alla luce delle specifiche contestazioni mosse da Telecom nel secondo motivo del ricorso incidentale;*

*3) in relazione alla contestazione di cui ai punti 72-81 del ricorso introduttivo, se la modalità di determinazione del parametro dell'RFR adottate da AGCOM risultino in linea con la metodologia di calcolo stabilita dalla Commissione nella Comunicazione della Commissione europea 2019/C 375/01 e con i report BEREC del 9 giugno 2022 e del 8 giugno 2023 ovvero se, viceversa, AGCOM si sia discostata dalla metodologia indicata dalla Commissione nei termini precisati da Wind ai punti 72-78 della memoria di replica depositata il 15 febbraio 2025.*

*4) se AGCOM ai fini della quantificazione del WACC abbia sottostimato il parametro relativo al costo del debito nei termini prospettati da Telecom nel quinto motivo del ricorso incidentale.*

Precisato che le attività di verifica si svolgeranno nel contraddittorio delle parti e nel rispetto dei seguenti prescrizioni:

- il Rettore dell'Università dovrà provvedere a comunicare a questo Tribunale i nominativi dei docenti incaricati entro 30 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, dandone comunicazione a tutte le parti;
- l'organismo di verifica è autorizzato dal Collegio ad estrarre copia degli atti del fascicolo d'ufficio e ad acquisire tutti i documenti ritenuti necessari al fine di rispondere ai quesiti (tali documenti dovranno essere, comunque, allegati alla relazione di verifica), nonché ad accertare tutti gli ulteriori fatti che ritenga indispensabile accertare al fine di rispondere ai predetti quesiti;
- entro 90 giorni dalla nomina, l'organismo di verifica dovrà trasmettere la bozza della propria relazione alle parti, o ai consulenti dalle stesse eventualmente nominati, che potranno presentare osservazioni entro ulteriori 30 giorni;
- la relazione conclusiva (comprensiva delle considerazioni sulle osservazioni delle parti e dei consulenti eventualmente nominati), unitamente alla relativa documentazione, sarà depositata, secondo le regole tecniche del PAT, entro il termine di ulteriori 30 giorni dalla presentazione delle osservazioni delle parti o dallo spirare del relativo termine;
- è fissato un anticipo sul compenso spettante all'organismo di verifica, nella misura di euro 2.000,00 per ciascun componente, posto provvisoriamente a carico della parte ricorrente, da corrispondersi prima dell'inizio delle operazioni peritali;
- il compenso fissato è da considerarsi come complessivo per tutte le verificazioni che verranno disposte in relazione alla presente delibera;

Ritenuto, pertanto, di dover fissare l'udienza per la prosecuzione della trattazione al 14 gennaio 2026;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la prosecuzione della trattazione l'udienza pubblica del 14 gennaio 2026.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mele, Presidente

Marianna Scali, Primo Referendario

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppe Bianchi**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Mele**

IL SEGRETARIO